



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 785 DEL 13/07/2022

Oggetto :

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CENA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
EDILIZIA - CUP: D78E18000360004.

AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. -
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 523 DEL 10/05/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 29/03/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente;

Premesso che il Settore Lavori Pubblici ed Espropri richiedeva al Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuornè l'attivazione della procedura di affidamento per i lavori ad oggetto "Scuola secondaria di primo grado G. Cena – Intervento di sostituzione edilizia – CUP: D78E18000360004" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i e della Legge 120/2020 e s. m. e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. sulla base della seguente documentazione trasmessa:

- deliberazione di G.C. n. 93 del 02/08/2021 con cui veniva approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Scuola secondaria di primo grado G. Cena – intervento di sostituzione edilizia – CUP:D78E000360004, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 7.850.000,00, di cui € 6.163.550,00 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100.000,00, oltre somme a disposizione della stazione appaltante;
- il progetto esecutivo dell'opera succitata;
- la determinazione a contrattare n. 842 del 04/08/2021 dalla quale si rileva individuazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 120/2020 e s. m. e i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in particolare: offerta tecnica: punteggio massimo 80 punti; offerta economica: punteggio massimo 20 punti;

Premesso altresì che:

- il Servizio C.U.C. pubblicava il bando di gara sulla GUUE sulla GURI n. 93 del 13/08/2021, all'albo pretorio on-line del comune di Cuornè, sul MIT/Osservatorio Regionale, sui quotidiani nazionali e locali, sul profilo del committente, fissando il termine del 10/09/2021 ore 12:00 per la presentazione delle offerte ed in data 13/09/2021 ore 9:30 la prima seduta pubblica virtuale e a mezzo del portale telematico in dotazione dell'Ente;
- il servizio C.U.C. con determinazione n° 1114 del 29/10/2021 proponeva l'aggiudicazione alla R.T.I. aggiudicati i lavori ad oggetto "Scuola secondaria di primo grado G. Cena – intervento di sostituzione edilizia – CUP:D78E000360004" - CIG: 8859862D67 al R.T.I. costituendo I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandataria) - p.i. 01029050364, Palaser s.r.l. (mandante) con sede in Via Portogallo, 60 - 41122 - Modena (MO) 01182700078, per l'importo di aggiudicazione pari ad € 5.115.746,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100.000,00 e quindi per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 5.215.746,50 oltre IVA 10%, sulla base delle offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara;

Premesso inoltre che:

- con determinazione n. 1161 del 29/11/2021 venivano aggiudicati i lavori ad oggetto "Scuola secondaria di primo grado G. Cena – intervento di sostituzione edilizia – CUP:D78E000360004" - CIG: 8859862D67 al R.T.I. costituendo I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandataria) - p.i. 01029050364, Palaser s.r.l. (mandante) con sede in Via Portogallo, 60 - 41122 - Modena (MO) 01182700078, che, ha offerto il ribasso pari al 17,00% che, applicato all'importo a base di gara pari ad € 6.163.550,00 determina l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 5.115.746,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100.000,00 e quindi per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad

€5.215.746,50 oltre IVA 10%, sulla base delle offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara;

- con rep. 2077 del 27/01/2022 veniva stipulato il contratto di appalto tra comune di Cuornè e R.T.I. aggiudicatario;
- in data 27/04/2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi;

Dato atto che con propria determinazione n. 523 del 10/05/2022 veniva autorizzata la ditta I.T.I. Impresa Generale S.P.A., mandataria del R.T.I. aggiudicatario, con sede in via Portogallo, 60 – MODENA C.F. - P.IVA 01029050364, a subappaltare alla ditta PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in via Del Mare, n. 19/E 10 in Piobesi Torinese (TO) – C.F. e P.IVA 08554850019 quanto segue:

- lavori per la demolizione completa dell'edificio scolastico incluse le strutture di fondazione al di sotto del piano campagna per l'importo di €. 135.000,00 comprendente lavorazioni di importo pari ad €. 90.000,00 per OS23 e lavorazioni di importo pari ad €. 45.000,00 per la Cat. OG1,

Rilevato che con nota pervenuta al prot. n. 13.042 in data 29/06/2022 e prot. 13.692 del 07/07/2022 da parte della ditta affidataria, veniva richiesta rispettivamente integrazione e rettifica, a causa di errore materiale nella descrizione delle categorie, del contratto di subappalto con la ditta PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. al fine dell'esecuzione di operazioni di scavo per l'importo pari ad €. 7.000,00, appartenenti alla categoria OG1, e pertanto rideterminando l'importo complessivo pari ad €.142.000,00 e rettificato come segue:

- lavorazioni di importo pari ad €. 97.000,00 per Cat. OG1;
- lavorazioni di importo pari ad €. 45.000,00 per la Cat. OS 23;

Preso atto che il disciplinare di gara dei lavori di che trattasi all'art. 8 recita:

8.1. Il concorrente, nei limiti massimi di cui al prospetto riportato al paragrafo 2 del presente disciplinare, deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ad imprese qualificate ovvero in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

8.2 Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Si rimanda agli articoli specifici del CSA per le condizioni dei pagamenti.

8.3 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. e dell'art. 49, comma 1, D.L. n. 77/2021 (conv. L. n. 108/2021).

8.4 E' possibile affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.*

Accertato che:

- l'aggiudicatario in sede di offerta manifestava l'intenzione di subappaltare parte dei lavori della categoria OG1 e OS23 sino alla misura massima del 50% dell'importo complessivo dell'appalto
- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e contributivi come risulta da Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) pervenuta la prot. n. 9.100 del 09/05/2022 con validità sino al 1/09/2022;
- non ha annotazioni presso il casellario informatico dell'ANAC alla data del 06/05/2022;

- risulta essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino, così come da apposita visura camerale per l'attività oggetto di subappalto;
- è iscritto alla white-list della Prefettura di Torino valida fino al 03/11/2022;
- non risultano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. come risulta da certificato del casellario giudiziale pervenuto al prot. n° 9.298 del 11/05/2022;
- risulta in regola con il pagamento di imposte e tasse come risulta da certificazione di agenzia delle entrate del 24/05/2022;

Dato atto altresì che:

- a seguito di trasmissione da parte del subappaltatore ha trasmesso i POS al coordinatore della sicurezza per i lavori di che trattasi, al prot. n. 9.043 del 06/05/2022 perveniva comunicazione di avvenuta verifica positiva;
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 105 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ritenuto pertanto rettificare ed integrare il subappalto autorizzato a mezzo di det. 523/2022, per la ditta PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in via Del Mare, n. 19/E 10 in Piobesi Torinese (TO) – C.F. e P.IVA 08554850019, per l'esecuzione dei lavori per la demolizione completa dell'edificio scolastico incluse le strutture di fondazione al di sotto del piano campagna e oltre lavorazioni di scavo per l'importo pari ad €. 7.000,00, appartenenti alla categoria OG1, e pertanto rideterminando l'importo complessivo pari ad €.142.000,00 e rettificato come segue:

- lavorazioni di importo pari ad €. 97.000,00 per Cat. OG1 – edifici civili ed industriali;
- lavorazioni di importo pari ad €. 45.000,00 per la Cat. OS 23– demolizioni di opere;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;
- le successive variazioni ai suddetti atti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 111 del 29.06.2022;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rettificare ed integrare la determinazione n° 523/2022 al fine dell'autorizzare la ditta I.T.I. Impresa Generale S.P.A., mandataria del R.T.I. aggiudicatario, con sede in via Portogallo, 60 – MODENA C.F. - P.IVA 01029050364, a subappaltare alla ditta PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in via Del Mare, n. 19/E 10 in Piobesi Torinese (TO) – C.F. e P.IVA 08554850019 per l'importo complessivo rideterminato pari ad €.142.000,00, e comprendente quanto segue:
 - lavorazioni di importo pari ad €. 97.000,00 per Cat. OG1 – edifici civili ed industriali;
 - lavorazioni di importo pari ad €. 45.000,00 per la Cat. OS 23 – demolizioni di opere;
2. di dare atto che:
 - l'appaltatore ed il subappaltatore rimangono obbligati al rispetto degli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
 - l'affidatario, ai sensi dell'art. 105 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - non verrà effettuato il pagamento diretto al subappaltatore come specificatamente richiesto da quest'ultimo, (fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante nel caso di inadempimento dell'appaltatore);
 - la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
3. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
 - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Direttivo Arch. Katia MASSOGLIA del Servizio Lavori Pubblici ed Espropri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.238.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
DECARLIS MARCO